

Camera dei Deputati

**Legislatura 11**  
**ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**INTERPELLANZA : 2/00014**  
presentata da **IMPOSIMATO FERDINANDO** il **30/04/1992** nella seduta numero **2**

Stato iter : **IN CORSO**

Atti abbinati :

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
NARDONE CARMINE	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	04/30/1992
COLAIANNI NICOLA	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	04/30/1992
DE SIMONE ANDREA CARMINE	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	04/30/1992
GRASSO GAETANO	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	04/30/1992

Ministero destinatario :

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO**  
**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**  
**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 30/04/1992

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

**CONCETTUALE :**

BILANCI DI ENTI E SOCIETA', BILANCI PUBBLICI, CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA, FINANZA PUBBLICA, GETTONI E ASSEGNI DI PRESENZA

**SIGLA O DENOMINAZIONE :****GEO-POLITICO :**

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E, ARTIGIANATO  
( UNIONCAMERE )

**TESTO ATTO**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere - premesso: che la procura generale della Corte dei conti ha contestato ai responsabili dell'Unione italiana delle camere di commercio - Unioncamere - una serie impressionante di abusi che hanno comportato un danno erariale provvisoriamente determinato in una decina di miliardi, in particolare per un numero spropositato di illecite consulenze, per il pagamento di debiti contratti da società private, per indennità di presenza ai dipendenti concessa persino agli assenti dal servizio, per indebite regalie, per contributi a seminari di poesia e storia, per la gestione del master caratterizzata da "inaudito sperpero di pubblico denaro" (gettoni di presenza sino a lire 4.500.000 l'uno; indebite regalie agli alunni; compensi agli esaminatori da lire 700.000 al giorno); che subito dopo la notifica dei primi atti di citazione è iniziata una massiccia azione intimidatrice contro i magistrati inquirenti: 1) con insulti sulla stampa da parte del presidente Bassetti, che accusava la procura generale di "incretinimento giuridicista", di "prestarsi a manovre di forte valenza politica" e di "tenere la coda a collaboratori dell'Unione in rissa con l'Unione"; 2) con pubblici interventi di esponenti politici di governo riportati dalla stampa secondo cui "forse la Corte dei conti ha bisogno di una spallata"; che nell'atto di citazione sulle illecite consulenze, la Corte contestava agli amministratori dell'Unione la mancata applicazione delle "vincolanti direttive" della Presidenza del Consiglio dei ministri; 3) con due denunce penali presentate dal Bassetti prima alla procura della Repubblica di Roma per interesse privato in atti di ufficio e abuso di ufficio e, due giorni dopo l'archiviazione della prima denuncia, alla pretura penale di Roma per il solo abuso di ufficio, al fine evidente di far rientrare il reato nella competenza pretorile; che le gravi accuse formulate dal Bassetti, sono state ritenute destituite di ogni fondamento, oltre che dal procuratore generale, anche dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti il quale, all'unanimità, nell'adunanza del 9-10 gennaio 1989, ha giudicato il contenuto di tali atti "una inammissibile interferenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale" della Corte dei conti; che le denunce penali del Bassetti, oltre ad essere state archiviate sia dal giudice istruttore sia dal pretore penale per manifesta infondatezza, hanno comportato la condanna del Bassetti stesso, pronunciata dal tribunale penale di Roma in data 24 giugno 1991 per il reato di calunnia continuata ed aggravata nei confronti dei due vice procuratori generali titolari dell'inchiesta sull'Unioncamere, Antonio Vetro ed Enrico Marotta, "incolpati pur sapendoli innocenti"; che dei giudizi a carico dei responsabili dell'Unione tre sono giunti a decisione e si sono conclusi con altrettante condanne pronunziate dalle sezioni giurisdizionali I e II della Corte dei conti (decisioni n. 324/91; 26/92; 39/92); che con un recente atto di citazione in data 16 dicembre 1991 la procura generale della Corte dei conti ha contestato ai responsabili dell'Unione, in via provvisoria e salvo rideterminazione, un danno erariale di oltre tre miliardi e mezzo per l'istituzione delle cosiddette "Agenzie" - definite in citazione "Giani Bifronte": pubbliche quando carpiscono denaro pubblico, private quando amministrano in pieno arbitrio il denaro ricevuto - ed, in particolare, dell'Istituto "Tagliacarne" cui era stata affidata la gestione del master con metodi di utilizzazione del pubblico denaro ancor più scandalosi che nel passato; che quest'ultimo atto di citazione è basato, fra l'altro, sulla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione a sezioni unite la quale, con le sentenze n. 404, 405, 406, 407 in data 7 giugno 1990, aveva respinto in toto la tesi dell'Unione secondo cui questa svolgerebbe attività in vantaggio delle categorie economiche, stabilendo invece che "scopo precipuo della Unioncamere è il potenziamento delle attività delle camere di commercio per il più efficace perseguimento dei fini comuni"; che con decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, articolo 19, punti 8 e 9, è stata autorizzata la concessione di contributi all'Unioncamere e "agli

organismi della stessa costituiti per la realizzazione di corsi di specializzazione post universitari nel settore del terziario avanzato" (master), disponendo altresì che l'"articolo 3, primo comma, lettera I), del regio decreto-legge n. 750 del 1924 si interpreta nel senso che le Unioni costituite delle camere di commercio sono autorizzate a svolgere anche attività dirette in favore delle categorie economiche interessate avvalendosi degli strumenti organizzativi previsti dalle norme statutarie (Agenzie) -: 1) come si concili con i criteri di corretta gestione del pubblico danaro, più volte proclamati dal Governo, la previsione di contributi a favore di una iniziativa, il master, caratterizzata da scandalosi sperperi di pubblico denaro protrattisi nel tempo; 2) come si concili con gli stessi criteri l'introduzione di una norma interpretativa, riguardante una disposizione di epoca remota (un regio decreto-legge!), che lungi dal dirimere contrasti giurisdizionali, si pone in antitesi con l'interpretazione data dalla Corte suprema di cassazione a sezioni unite e dalle sezioni I e II della Corte dei conti; 3) come sia possibile che ad un atto di citazione della procura generale - nel quale viene contestata anche "la illeceità della condotta del Ministero per l'industria sotto un duplice profilo: commissivo, per aver autorizzato la creazione del Tagliacarne, omissivo per non aver adempiuto agli obblighi di controllo e vigilanza impedendo l'ulteriore protrarsi delle indebite erogazioni" - si introduce una disposizione normativa diretta a parere degli interpellanti a garantire ai responsabili dei comportamenti illeciti l'impunità per gli abusi commessi e di concedere loro altre entrate da sperperare in modo incontrollato. (2-00014)